



“10 Punti” sul nuovo intermediario 106 t.u.b. e gli adempimenti 2009

1. Le novità

La prima novità per le società iscritte 106 TUB è che **devono operare da Intermediari Finanziari allineandosi più fedelmente alla normativa secondaria di Banca D'Italia quale Organo di vigilanza.** La seconda novità, in coerenza con la prima, è l'**istituzione delle segnalazioni** che, **richieste ai sensi dell'art. 106, comma 6 del TUB, vanno inviate dagli Intermediari Finanziari 106 TUB.**

2. L'evoluzione dei controlli degli intermediari iscritti 106 tub

Le disposizioni sulle **Segnalazioni Bankitalia** si inseriscono quindi, in un più ampio **programma di revisione** della disciplina secondaria in materia di intermediari finanziari che annovera quindi:

- a. **Le segnalazioni statistiche degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale 106 t.u.b.;**
- b. **La nuova disciplina delle modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco generale e dalle specifiche sezioni dello stesso;**
- c. **Nuove disposizioni in materia di intermediari finanziari non bancari – D.M. 17 febbraio 2009 n° 29.**

3. Il quadro complessivo delle norme degli intermediari 106 tub

Le disposizioni suddette hanno contribuito a delineare il “quadro” degli obblighi degli intermediari iscritti 106 TUB, in termini di criteri di iscrizione, di requisiti per iscrizione e di prospettivi per l'iscrizione. All'interno del suddetto perimetro della normativa primaria e secondaria si inserisce l'attività di **“conformità”** alle suddette normative (**Compliance 106 t.u.b.**) cui l'intermediario 106 TUB è tenuto a rispettare, ovvero:

1. Compliance alla **Normativa primaria degli intermediari;**
2. Compliance a **Controlli Interni di base;**
3. Compliance alle **Segnalazioni Bankitalia;**

4. Compliance all'**Antiriciclaggio**;
5. Compliance alla **Trasparenza**;
6. Compliance all'**Antiusura**.

4. Le segnalazioni statistiche ed il sistema informativo dell'intermediario 106 -

Nell'esaminare questo nuovo obbligo di individuazione, acquisizione, controllo e invio dei dati rilevanti, l'Intermediario deve, concomitantamente, produrre le seguenti attestazioni di responsabilità:

1. "Le segnalazioni statistiche che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni, si basano sui **dati della contabilità** e del **sistema informativo aziendale**.
2. Le **segnalazioni, derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali ed esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intermediario.**
3. Al fine di **assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.**
4. Il contenuto della comunicazione è **portato a conoscenza del consiglio di amministrazione** (ove esistente) e all'**organo di controllo**" (che sottoscrivono la comunicazione n.d.r.).

Dai punti suesposti ed in particolare dal punto n. 3, emerge l'esigenza di eseguire un check preventivo all'invio delle segnalazioni che mira a "tarare" l'out-put del sistema informativo contabile al nuovo obbligo di informare più compiutamente, Bankitalia, attraverso voci e sottovoci segnalate, sulla situazione e evoluzione dell'intermediario.

Nell'esaminare le istruzioni sulle segnalazioni emanate da Bankitalia va altresì rilevato che l'intermediario può **utilizzare al propria struttura** oppure **esternalizzare l'invio delle segnalazioni** di cui, rimane comunque, responsabile finale.

5. La rappresentazione dei fenomeni censiti che alimentano le voci e da segnalare

Le segnalazioni Bankitalia degli intermediari 106 TUB **non rappresentano un semplice esercizio di trasferimento di dati quantitativi** ma sottendono una **organizzazione amministrativa** con un controllo sulla qualità dei dati segnalati eventualmente anche delegato all'esterno in outsourcing. Tale processo si inserisce nel più ampio **sistema dei controlli interni** che, seppur **di ridotte dimensioni in quanto proporzionale alla struttura ed attività aziendale**, deve essere comunque, **esistente, adeguato e applicato**.

Le istruzioni Bankitalia infatti sottolineano che:

- a. **"Indipendentemente dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte negli schemi segnaletici secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci";**
- b. **"Nelle regole di compilazione di voci o sottovoci della presente segnalazione, il riferimento a voci o sottovoci del bilancio non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio".**

Quanto suddetto sottende l'esistenza di un **piano dei conti** ed un **sistema informativo** adeguato, nella sua articolazione, che permette di rilevare, nel rispetto delle istruzioni Bankitalia, quel flusso informativo che alimenta le voci e sottovoci dei dati oggetto delle segnalazioni.

A tale riguardo, poiché diversi intermediari 106 TUB dispongono di una struttura contabile / amministrativa che utilizza software standard di contabilità generale con una funzione gestionale / finanziaria non integrata, l'intermediario spesso dispone di informazioni dell'attività gestionale che vanno **adeguatamente reperite e canalizzate** per alimentare quei **dati rilevanti** da inviare a Bankitalia.

6. Il controllo sulla qualità dei dati segnalati

La tenuta di un adeguato piano dei conti e il rispetto della corretta imputazione contabile dei fatti amministrativi risultano, a conforto delle attestazioni di responsabilità e a supporto della corretta formazione di voci e sottovoci, determinanti.

E' opportuno quindi verificare preventivamente la conformità dei dati da inviare sottoponendoli a specifici controlli (da adottare in particolare per quegli intermediari finanziari che hanno attività maggiormente regolamentate: esempio intermediari che rilasciano fidejussioni in modo non esclusivo o prevalente). All'uopo si configurano, generalmente n. 3 tipologie di controlli:

1. **controllo di coerenza** dei dati segnalati attraverso il filtro del diagnostico procedurale;
2. **controllo di conformità** dei dati segnalati con le norme primarie (es. dotazione di un capitale sociale minimo, etc.) e secondarie sulla vigilanza Bankitalia (es. rispetto dei mezzi propri, rispetto dei limiti minimi sulla liquidità ovvero di titoli prontamente liquidabili, rispetto dei parametri della prevalenza ed esclusività, etc.);
3. **controllo della rilevanza** dei **dati significativi** forniti dal sistema informativo dell'intermediario 106 TUB che confluiscono nello schema segnaletico concernente la struttura di base e flusso dei dati da inviare nel rispetto delle istruzioni Bankitalia.

7. Il flusso procedurale delle voci-sottovoci ed il flusso procedurale bilancio

Si rileva inoltre che l'Organo amministrativo nell'"**assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo, tali da predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali**" deve allineare i saldi che hanno formato il documento di bilancio con i valori confluiti nelle voci e sottovoci nella forma, preferibilmente, di un "**prospetto di raccordo**".

Tale "**prospetto**", quindi, che raccorda il bilancio di verifica confluito nel bilancio e/o la situazione al 30/06 dell'intermediario finanziario, con dati provenienti dal sistema informativo e con le voci e sottovoci costitutive degli schemi segnaletici, va debitamente archiviato anche al fine di soddisfare eventuali richieste di dettagli e chiarimenti da parte di Bankitalia successive all'inoltro delle segnalazioni.

8. Le scadenze ed i contenuti delle segnalazioni

Il nuovo obbligo concernente le segnalazioni 106 TUB ha periodicità semestrale, ad eccezione delle segnalazioni riferite al **conto economico (Sezione III)**, che vanno inviate annualmente. A regime,

la segnalazione semestrale, quindi, riferita al 30 giugno, va inviata entro il 25 luglio; la segnalazione riferita al 31 dicembre va inviata entro il 25 marzo. In particolare, il primo ed il secondo invio delle segnalazioni statistiche, godono di maggiori termini per l'invio, rispettivamente del 31/05/2009 relativamente ai dati di bilancio 2008 e 15/09/2009 relativamente alla semestrale 2009.

La segnalazione relativa al 30 giugno riflette la situazione dei conti alla medesima data; essa non comprende la sezione III - Conto economico. La segnalazione relativa al 31 dicembre contiene i dati di bilancio: essa si basa sul bilancio approvato dall'assemblea, il nuovo flusso informativo, basato in misura prevalente sui dati di bilancio, è articolato in quattro sezioni, contenenti rispettivamente:

1. **Sezione I: dati di stato patrimoniale (principali dati di attivo, passivo e patrimonio netto**, con evidenza delle principali forme di operatività, quali ad esempio, locazione finanziaria, factoring, credito al consumo);
2. **Sezione II: informazioni sulle operazioni “fuori bilancio”** (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili a erogare fondi e valore nozionale dei derivati);
3. **Sezione III: conto economico** (con limitate indicazioni di dettaglio, quali ad esempio la ripartizione delle commissioni attive per servizi prestati);
4. **Sezione IV: altre informazioni sulla struttura aziendale** (es. numero di dipendenti, agenti e mediatori), sui volumi operativi riferiti ai servizi prestati (es. money transfer) e sull'operatività nel comparto delle garanzie rilasciate.

9. Una scelta obbligata dell'intermediario

Da quanto emerge nei precedenti punti l'Intermediario, è portato a rispettare più compiutamente la normativa primaria e secondaria e verificarne sistematicamente la conformità, sia nell'**ottica della continuità d'impresa** che per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo che possono anche sfociare nel “penale”, come l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria verso il quale, ultimamente, le procure si stanno indirizzando nei casi gravi ma non isolati.

10. Un suggerimento professionale

Un suggerimento professionale che emerge naturale dai suddetti punti è di eseguire un **check specifico per settore / complessivo, in termini di adempimenti**, anche in piena autonomia e con strumenti e risorse propri per valutare l'**idoneità della propria struttura e del sistema informativo adottato al rispetto di tutti gli obblighi cui è assoggettato il nuovo intermediario iscritto 106 tub**.

In particolare il check-up deve coprire l'attività caratteristica e i rischi connessi, nel rispetto dei principi di una sana e prudente gestione, sia perché “paga” a medio / lungo termine, sia perché, è volontà e compito dell'Organo di Controllo, accertare il completo rispetto della normativa degli intermediari 106 TUB.

Studio Di Legge